



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile -

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Dott.sa Ombretta SALVETTI | Presidente |
| Dott. Antonio RAPELLI | Consigliere |
| Dott. Fabrizio APRILE | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **2143/18** R.G. promossa da:

CARROZZERIA MILLEMIGLIA S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. A. M. Perrini che la rappresenta e difende per procura in atti

- PARTE APPELLANTE -

c o n t r o

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Manzella che la rappresenta e difende per procura in atti

- PARTE APPELLATA -

Udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/07/2019.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino; in riforma totale riforma della sentenza n. 1697/18 pubblicata il 12 aprile 2018, resa in causa R.G. 5451/2016 dal Tribunale di Torino, non notificata, accogliere le domande tutte formulate dall'esponente in primo grado e, per l'effetto, previa applicazione della sanzione per la mancata comparizione al procedimento di mediazione di cui all'art. 8 comma 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche;



Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969df751d82cbba - Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cb03b6c3987e984918c8e6895d033
Firmato Da: APRILE FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d665f5d18a8bb6cbdee00f4c5868a4f

accertare che “l’impegno ad avvalersi di riparatori convenzionati menzionato nel prospetto di polizza di cui ai contratti oggetto di causa e con riferimento ai rispettivi fascicoli informativi ed 6/2008, 3/2009 e 12/2010 non costituisce obbligo ma facoltà; accertare che la riparazione del veicolo ad opera di centri non convenzionati non legittima l’assicuratore a liquidare l’indennizzo in misura ridotta rispetto a quella contrattualmente pattuita, condannare ex art. 278 c.c. la UnipolSai al corretto adempimento della prestazione contrattualmente assunta e pertanto alla liquidazione dell’indennizzo in conformità alle previsioni di polizza.

Con il favore delle spese e compensi giudiziali di entrambi i gradi di giudizio, di quelle stragiudiziali e di mediazione, oltre spese generali e successive occorrente IVA e CPA come per legge”.

PER PARTE APPELLATA

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis; nel merito: respingere le avversarie domande, confermando per l’effetto l’impugnata sentenza; con il favore delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e successive occorrente”

Oggetto: contratto di assicurazione.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto d’appello ritualmente notificato, la CARROZZERIA MILLEMIGLIA S.r.l. impugnava la sentenza n. 1697/18 del Tribunale di Torino in data 12/04/2018 con cui era stata rigettata la domanda avanzata contro l’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. di condanna generica ex art. 278 c.p.c. alla corresponsione dell’intero indennizzo previsto dal regolamento di polizza per i danni da atti vandalici e grandine (subiti dalle autovetture di taluni assicurati che avevano ceduto il proprio credito alla società appellante), illegittimamente decurtato nel valore in applicazione della clausola, riportata nel prospetto di polizza, che obbligava il danneggiato a rivolgersi, per le riparazioni degli automezzi, a carrozzerie appositamente convenzionate con la compagnia assicuratrice. L’appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice:

- aveva erroneamente ritenuto che la suddetta clausola esprimesse un obbligo vincolante per l’assicurato, il quale, invece, ai sensi della clausola n. 10 delle condizioni generali di polizza disponeva solo di una facoltà in tal senso;



- aveva altrettanto erroneamente ritenuto valida la clausola fatta valere dalla compagnia assicuratrice, nonostante essa fosse vessatoria e violativa delle disposizioni legislative di protezione dell'assicurato e del consumatore.

Si costituiva l'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.

2. L'appello è fondato e deve essere accolto.

In effetti, l'impegno da parte dell'assicurato – come riportato nei prospetti di polizza *sub* docc. nn. 1.a)-8.a) di parte appellata – a utilizzare la carrozzeria convenzionata del circuito "Auto Presto & Bene" in caso di danni da aventi sociopolitici o naturali non assume portata derogatoria rispetto alla previsione di cui alla clausola n. 10 delle condizioni generali di polizza, ove, invece, si contempla non un obbligo in tal senso a carico del danneggiato, ma, al contrario, una mera facoltà – come evidenzia la protasi dell'enunciato normativo: «*Se l'Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di una Carrozzeria convenzionata...*».

2.1. In primo luogo, si osserva come la clausola di cui si è avvalsa l'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. non preveda alcuna decadenza per la parte assicurata dal diritto all'indennizzo; né, tantomeno, la clausola n. 10 delle condizioni generali di polizza limita la propria efficacia, come invece inteso dall'appellata, al caso di perdita totale del veicolo o di riparazioni antieconomiche.

In ogni caso – anche a prescindere da tali considerazioni – appare comunque evidente come tra le due norme pattizie sussista un dubbio interpretativo, che non può che essere risolto, ai sensi dell'art. 1370 c.c., contro l'autore delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto e, quindi, a favore dell'assicurato.

2.2. In secondo luogo, il richiamo operato nella sentenza impugnata all'art. 2058, comma 1, c.c. (che disciplina il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale), pur non propriamente riferibile al contratto assicurativo, può, tuttavia, ritenersi utilmente effettuato in considerazione del principio generale che esprime, ovvero sia che la facoltà di scelta fra risarcimento pecuniario e reintegrazione è prevista per il solo creditore danneggiato, non per il debitore – salvo il disposto del comma 2, per cui (ma non è il caso che qui interessa) il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, nonostante l'opzione contraria del danneggiato, qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.



Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba - Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cb3b6c3987e984918c8e895d033
Firmato Da: APRILE FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d665f5d18a8bb6cbdee00f4c5868a4f

Tale limitazione costituisce espressione della regola generale in materia risarcitoria della *compensatio lucri cum damno*, valevole più che mai in ambito assicurativo ed è coerente con il c.d. principio di salvataggio; nel caso di specie, infatti, valgono sicuramente l'art. 1905 c.c. (secondo cui l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro), l'art. 1908 c.c. (per cui nell'accertare il danno non si può attribuire alla cosa perita o danneggiata un valore superiore a quello che aveva al tempo del sinistro) e l'art. 1915 c.c., norma che, tuttavia, prevede il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto nel caso di inadempimento colposo dell'assicurato all'obbligo di avviso o di salvataggio, e che prevede la perdita totale del diritto all'indennità solo in caso di dolo dell'assicurato, a cui, ovviamente, segua un danno per l'assicuratore in termine di perdita di valore reale del bene o di aumento dei costi di riparazione.

La clausola qui controversa costituisce senz'altro espressione contrattuale di tale principio: in base all'art. 1915 c.c., come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. n. 3264/16), competono all'assicuratore l'allegazione e la prova del dolo dell'assicurato e del pregiudizio che l'assicuratore ha sofferto in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di salvataggio. Nel presente giudizio, la compagnia assicuratrice non ha mai contestato espressamente il dolo degli assicurati che hanno ceduto il credito all'impresa appellante, né ha invocato, come si è detto, nessuna clausola espressa di perdita automatica del diritto all'indennizzo quale conseguenza della mancata adesione degli assicurati alla volontà di avvalersi della riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sicché non v'è luogo a parlare di perdita totale del diritto all'indennizzo. A ben vedere, anzi, la compagnia appellata non ha mai neanche chiaramente enunciato le ragioni a sostegno dell'entità della decurtazione dell'indennizzo lamentata *ex adverso*.

3. Tutte le suvviste considerazioni assorbono ogni altra doglianza e, in particolare, quella relativa alla dedotta invalidità e vessatorietà della clausola invocata dall'UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., a fronte di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11757/18 – che, peraltro, non è in termini, nel resto, rispetto al contenuto della presente controversia.



Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969df751482cbbba - Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cb3b6c3987e984918c8e895d033
Firmato Da: APRILE FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d665f5d18a8bb6cbdee00f4c5668a4f

Nessuna questione, infine, sulla sanzione ex art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, che non è stata argomentata nell'atto d'appello.

L'impugnazione va quindi accolta, con conseguente condanna generica ex art. 278 c.p.c. (come richiesto) dell'appellata a liquidare l'indennizzo alla CARROZZERIA MILLEMIGLIA S.r.l. secondo le previsioni di polizza; alla soccombenza di parte appellata segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo sulla base degli importi medi di cui al d.m. n. 55/14 per una causa di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 (esclusa la fase istruttoria per l'appello), oltre agli esposti documentati.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1697/18 del Tribunale di Torino in data 12/04/2018;

condanna l'UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. alla liquidazione spettante alla CARROZZERIA MILLEMIGLIA S.r.l. in conformità alle previsioni di polizza;

condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.109,28, di cui € 4.835,00 per compenso ed € 274,28 per esposti, e, quanto al presente grado d'appello, in € 4.167,00, di cui € 3.777,00 per compenso ed € 390,00 per esposti, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 3/12/2019 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere est.

Dott. *Fabrizio APRILE*

La Presidente

Dott.sa *Ombretta SALVETTI*

